



Il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

ADDEUNDUM ALL'ACCORDO

PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA UNIVERSIADE NAPOLI 2019

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Commissario straordinario *pro tempore* e il Presidente dell'ANAC hanno stipulato l'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019» in data 14 marzo 2018;

ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018), è subentrato nella funzione di Commissario straordinario il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU);

CONSIDERATO CHE

con nota n. 3483 del 26 ottobre 2018, il Commissario straordinario ha proposto di escludere dai controlli preventivi di legittimità gli atti riferiti agli affidamenti diretti al di sotto della soglia dei quaranta mila euro, salvo impegnarsi a trasmettere all'Unità Operativa Speciale (UOS) dell'Autorità, con report mensile, gli stessi atti per sottoporli a verifica successiva a campione;

con nota n. 89923 del 31 ottobre 2018, il Presidente dell'Autorità ha accolto la suddetta proposta in quanto finalizzata ad efficientare il processo di vigilanza;

ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di vigilanza collaborativa, recante "Modifiche", è stabilito: «**1.** L'Autorità si riserva la facoltà di rideterminare unilateralmente i vincoli temporali fissati all'articolo 6, paragrafo 2, nonché le soglie indicate all'articolo 7, qualora l'adozione o successive integrazioni del Piano degli interventi da parte del Commissario straordinario ne consiglino la revisione in funzione dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli di legittimità. **2.** Eventuali modifiche dell'Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo, comportano l'approvazione di un addeundum che va sottoscritto dalle Parti»;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente dell'ANAC

E

il Commissario straordinario

ADOTTANO

il presente *addendum* per inserire nell'Accordo di vigilanza collaborativa, già stipulato in data 14 marzo 2018, il seguente:

Articolo 4-bis

(Interventi non soggetti a verifica preventiva)

1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti elencati al precedente articolo 3, paragrafo 1, riferiti a procedure *ex* articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Commissario straordinario si impegna a comunicare all'Autorità, con apposito report, le procedure di affidamento diretto concluse nel mese precedente indicando schematicamente l'oggetto dell'appalto, i dati identificativi dell'appaltatore e l'importo contrattuale.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, gli atti adottati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per effettuare controlli successivi a campione.

Roma/Napoli, 31 ottobre 2018

Il Commissario straordinario
(Gianluca Basile)

Il Presidente dell'ANAC
(Raffaele Cantone)